

STATUTO

LA SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MODENA MO STRADA VIGNOLESE
1059/A

Numero REA: MO - 350349

Codice fiscale: 03010480360

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-12-2022 - Statuto completo	2
--	---

Allegato B all'atto rep.n. 84819/25812

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE

Art. 1

E' costituita con sede in Modena, una Società Cooperativa Sociale con la denominazione di *"LA SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE"*. La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e nei termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, le norme in materia di impresa sociale di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Il domicilio di ogni socio per i rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.

DURATA

Art. 2

La Società avrà la durata fino al **31 (trentuno) dicembre 2050 (due-milacinquanta)**, e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO

Art. 3

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di speculazione privata.

Lo scopo che i soci cooperatori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociale e mutualistico i soci, all'atto dell'ammissione, ed in relazione alla attività lavorativa da svolgere, instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma, con le conseguenze e gli effetti definiti dalle disposizioni di legge per le diverse tipologie contrattuali.

La Cooperativa persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento prevalente di attività produttive, agricole, commerciali o di servizi nelle quali realizzare il recupero ed il reinserimento sociale di persone svantaggiate mediante il lavoro, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale in materia, con particolare riferimento alla Legge 8 novembre 1991, n. 381 nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al d.lgs. 112/2017.

La Cooperativa si propone inoltre, attraverso una divisione aziendale, dotata di autonomia organizzativa, nel rispetto della legge regionale della Regione Emilia Romagna 4 febbraio 1994 n. 7, di gestire servizi socio-sanitari educativi e riabilitativi, previsti dall'art. 1, primo comma,

lettera a) della Legge 8 novembre 1991 n. 381.

Su delibera del Consiglio d'Amministrazione essa potrà aderire all'Associazione Nazionale di Categoria, alle Associazioni Cooperative provinciali e regionali nonché ad altri Organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

OGGETTO

Art. 4

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci e al fine di realizzare come attività prevalente il recupero ed il reinserimento lavorativo di persone svantaggiate o a rischio di emarginazione, ha per oggetto:

- 1) lo svolgimento di attività di raccolta e successiva rivendita di indumenti e materiale vario usato non organico da poter essere riciclato e reinserito nei processi produttivi;
- 2) lo svolgimento di attività in campo tiflogico e tiftecnico attraverso la commercializzazione di prodotti tiftecnici ed in generale di qualsiasi articolo destinato a migliorare le condizioni dei non vedenti, compresa la stampa di testi ingranditi per ipovedenti, e la formazione e l'insegnamento della scrittura e lettura in carattere "braille" anche con l'ausilio di tecnologia informatica;
- 3) l'attività di autotrasporto merci per conto terzi di materiali e di merci di qualsiasi genere o classificazione;
- 4) ogni altra attività preliminare, complementare o collegata al trasporto quali: scarico, carico e sistemazione del materiale da trasportare, presa e consegna, deposito conto terzi di materiali e merci, gestione di parcheggi o posteggi, attività simili;
- 5) lo svolgimento di attività di assemblaggio, di confezionamento e produzione di prodotti diversi con ogni tipologia di materiale;
- 6) la prestazione di servizi di assistenza e organizzazione di ogni opportuna forma di consulenza, di istruzione professionale e di partecipazione ad iniziative tendenti a raggiungere lo scopo di una migliore e più alta qualificazione professionale dei soci e collaboratori;
- 7) la predisposizione di interventi diretti a favorire la socializzazione e la vita di relazione di soggetti non autosufficienti, nonché a creare contatti e attività ricreative e culturali, anche in collegamento con le realtà familiari, solidaristiche e di volontariato presenti sul territorio;
- 8) l'organizzazione e gestione di attività ricreative, culturali, artistiche, sportive ed attività di accoglienza;
- 9) la gestione di ogni altra attività produttiva, commerciale, turistica, agricola e di servizio finalizzata ed utile all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

La Cooperativa, inoltre, può prevedere al proprio interno un centro di ricerca e formazione che si occupa di progettare e gestire attività di formazione, aggiornamento e ricerca rivolti ad utenti interni ed esterni alla cooperativa nonché di collaboratori e soci della stessa al fine di qualificare ulteriormente la funzione della cooperativa stessa e il perseguimento delle finalità statutarie.

La Cooperativa potrà svolgere inoltre qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, compreso operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili, comunque strumentali alla realizzazione degli scopi sociali, compreso l'acquisto di immobili da destinare a residenze protette, comunità alloggio e appartamenti protetti ed ogni altra tipologia di servizio o alloggi per i propri lavoratori o soci in situazioni di svantaggio o emarginazione.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è altresì impegnata ad integrare, sia in modo permanente sia secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altre realtà imprenditoriali o strutture cooperative, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La cooperativa potrà assumere commesse, lavori e appalti, nonché partecipare ad aste e gare, indette da amministrazioni statali, anche autonome, da Regioni, Province, da Comuni e da qualsiasi ente pubblico o privato, nonché da aziende pubbliche e private. Essa inoltre potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

La Cooperativa potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa potrà dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.

La Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico ai sensi dell'art. 4 Legge 31 Gennaio 1992 n. 59.

TITOLO III

SOCI

Art. 5

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diventa inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

I soci si suddividono in:

- a) soci operatori;
- b) soci volontari.

3. Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie e sottocategorie previste nel presente statuto.

Art. 5 bis

Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale. L'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, sulla base delle concrete esigenze di sviluppo della stessa. Non possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenza diretta, imprese identiche o affini a quella esercitata dalla Cooperativa e che svolgano una attività effettivamente concorrente con quella della cooperativa stessa, salvo espressa e motivata deroga dell'Assemblea, che dovrà valutare i settori e i mercati economici in cui operano gli aspiranti soci nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Sono soci cooperatori coloro che:

- a. concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b. partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c. contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d. mettono a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro, come definito nell'apposito regolamento interno. Possono essere soci cooperatori della cooperativa anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività svolte dalle cooperative sociali, nonché gli enti e le associazioni che perseguono finalità solidaristiche conformi agli scopi sociali.

Art. 6

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente:

- v Cognome, nome data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta;
- v I motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere ammesso;
- v L'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;
- v La dichiarazione di rispettare il presente Statuto, i regolamenti, e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Per quanto riguarda i soci persone giuridiche, qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione, possono divenire soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

In caso di domanda di ammissione a socio persona giuridica (nonché ente o associazione), questa dovrà allegare alla domanda copia del proprio statuto sociale, nonché estratto di copia autentica della delibe-

ra di adesione alla cooperativa assunta dall'organo sociale preposto. E' inoltre fatto obbligo alle persone giuridiche di indicare nella domanda di ammissione la persona autorizzata a rappresentarle e fornire copia autentica dell'atto che conferisce tale mandato al soggetto rappresentante, salvo il caso sia indicato il Presidente o il Vicepresidente o l'Amministratore unico della persona giuridica o ente richiedente. L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui **all'art. 5 bis** e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicate nel successivo art. 8, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato; essa diventerà operativa e sarà annotata sul libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato il versamento di quanto previsto dall'art.7. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che sia stato effettuato detto versamento, la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo versamento di quanto previsto nell'art. 7. In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con immediata annotazione nel libro dei soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini il superamento dei limiti previsti dall'art. 2519, co. 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, l'Assemblea dei soci dovrà prima procedere alla modifica dello statuto. Successivamente la delibera di ammissione del nuovo socio deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, **l'Organo amministrativo** deve motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

Nella relazione al bilancio, oppure in caso di redazione del bilancio abbreviato ex art. 2435 bis c.c., in nota integrativa, dovranno essere illustrate le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Tutti i soci sono obbligati:

- a versare, con modalità e i termini che verranno indicati dall'organo amministrativo, l'importo delle quote sottoscritte che non può essere inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
- al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo volontario, né essere cedute e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

SOCI VOLONTARI

Art. 7

I soci volontari prestano la loro attività gratuitamente.

I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei

soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

I soci volontari partecipano attivamente e fattivamente alla vita cooperativa, hanno il diritto di voto nelle assemblee e possono inoltre essere eletti negli organi sociali.

Art. 8

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa, senza espressa e preventiva autorizzazione **della maggioranza dei soci**, tenendo conto anche della tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

Tale divieto non opera nei confronti dei soci volontari.

Art. 9

L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in conformità a quanto previsto da apposito regolamento stabilisce:

- la durata del periodo di formazione o inserimento del socio speciale;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- l'importo della quota sociale che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50 % di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art.18, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle Assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione

dell'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in Assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore della Cooperativa.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione o inserimento, comunque non superiore a 5 anni, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'Organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'Organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 13.

RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE

Art. 10

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 11

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- il cui ulteriore rapporto di lavoro subordinato, autonomo o in qualsiasi altra forma, sia cessato per qualsiasi motivo.

Il recesso del socio cooperatore non può essere parziale.

Spetta all'Organo amministrativo constatare, entro 60 giorni dalla comunicazione, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per il rapporto mutualistico, dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 12

L'esclusione può essere deliberata nei confronti del socio:

- a. che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonché delle obbligazioni che derivano dal rapporto mutualistico;
- b. che, senza giustificato motivo e pur dopo formale intimazione scritta, si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- c. che non possieda o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- d. che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza agli interessi sociali, senza autorizzazione preventiva della maggioranza dei soci;

e. il cui rapporto di lavoro subordinato sia stato risolto con licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
f. il cui rapporto di lavoro autonomo o in qualsiasi altra forma sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
g. che si sia dimesso o abbia comunque risolto l'ulteriore rapporto di lavoro;
h. il cui rapporto di lavoro subordinato sia stato risolto per giustificato motivo oggettivo, secondo le condizioni e modalità previste dalla legge e dall'apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142;
i. che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 8 senza l'autorizzazione preventiva ivi prevista;
j. che, senza giustificato motivo, si rifiuti, benché formalmente richiesto, di partecipare ai lavori dell'impresa sociale, ovunque questa abbia cantieri o altre sedi lavorative;
k. che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle Assemblee regolarmente convocate;
l. che nell'esercizio della propria attività commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1455 del Codice Civile;
m. che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;
n. che venga sottoposto a liquidazione coatta amministrativa o fallimento;
o. che in qualunque modo arrechi gravi danni, anche morali, alla Cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli. Spetta all'Organo amministrativo deliberare l'esclusione del socio. Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto dalla annotazione nel libro soci e determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 13

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Alla deliberazione di recesso e di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione di diritto dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salva, in caso di esclusione e in relazione alla particolarità del caso, la diversa e motivata decisione dell'Assemblea.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Assemblea su tali materie saranno demandate alla procedura di conciliazione ovvero alla decisione arbitrale, secondo quanto previsto dagli artt. 34 e 35 del presente Statuto.

I soci che intenderanno reclamare contro i menzionati provvedimenti dovranno promuovere la procedura di conciliazione mediante presentazione di apposita istanza scritta, a mezzo raccomandata, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 14

I soci receduti od esclusi e i liquidatori delle società socie sciolte hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente ver-

sato ed eventualmente rivalutato ai sensi dell'art. 7 della legge 59/92 o attribuito a titolo di ristoro. La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel corso del quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo. In ogni caso la liquidazione non comprende il rimborso dell'eventuale sovrapprezzo versato.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito, deve essere effettuato entro i 180 giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.

Il rimborso della parte di capitale sociale attribuito a titolo di ristoro può essere corrisposto in più rate, in un massimo di 5 anni, unitamente agli interessi legali ex art. 2535, c.c. ultimo comma.

Art. 15

In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota sottoscritta ed eventualmente attribuita a titolo di rivalutazione e di ristoro nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, si matura entro i 180 giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Art. 16

I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre 5 anni dalla scadenza del termine di 180 giorni indicato rispettivamente nel precedenti artt. 14 e 15.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta rimborso della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un delegato unico alla riscossione.

La quota per la quale non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta al fondo di riserva legale.

TITOLO I V TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI SOCI COOPERATORI

Art. 17

Le tipologie e gli ulteriori rapporti instaurati con i soci cooperatori, le prestazioni di lavoro, il trattamento economico e normativo applicabili e i relativi effetti sono disciplinati da apposito regolamento, approvato dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Il regolamento stabilisce inoltre:

- a. L'assetto organizzativo, aziendale e del lavoro, in relazione anche alle diverse tipologie di rapporti instaurabili con i soci e con il restante personale, dipendente e collaboratore;
- b. le ragioni in presenza delle quali l'Assemblea può deliberare la sospensione o la riduzione delle prestazioni lavorative del socio, ed i relativi effetti;
- c. i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure per farvi fronte;
- d. il programma di mobilità in presenza delle condizioni previste dalla legge;

e. le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

Per i soci volontari che prestano gratuitamente la loro attività, valgono le disposizioni dell'art. 2 della Legge 8 novembre 1991 n. 381.

RISTORNO

Art. 18

L'attribuzione dei ristorni ai soci cooperatori è effettuata dall'Assemblea che approva il bilancio proporzionalmente alla qualità e quantità delle prestazioni lavorative da essi effettuate a favore della cooperativa, in conformità ai criteri stabiliti nell'apposito regolamento e nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e del relativo regolamento.

Il ristorno potrà essere attribuito secondo le seguenti modalità:

- mediante corresponsione ai soci a titolo di integrazione delle retribuzioni medesime;
- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote, anche in deroga all'art. 2525 c.c..

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 19

Il patrimonio della Cooperativa è costituito

- a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci e dai fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale formati dai conferimenti dei soci sovventori;
- b. dalla riserva legale, formata con gli utili di cui all'art. 20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti;
- c. dall'eventuale fondo sovrapprezzo;
- d. dalla riserva straordinaria;
- e. da ogni altro fondo o riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Le riserve, tranne quella di cui al punto c), sono indivisibili e non possono essere ripartite fra i soci cooperatori durante la vita della Società né all'atto del suo scioglimento.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle loro partecipazioni.

GESTIONE SOCIALE E BILANCIO

Art. 20

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) Gennaio al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale la Cooperativa provvede alla redazione del bilancio e alla relazione al bilancio; in tale relazione o, in sua assenza, nella nota integrativa, dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici in conformità con il carattere cooperativo della società, anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riferimento ai benefici prodotti a vantaggio delle persone svantaggiate a favore del-

le quali la cooperativa opera, dei soci e della comunità tutta, nonché le ragioni delle decisioni assunte per l'ammissione dei nuovi soci cooperatori.

Nella nota integrativa al bilancio sono evidenziati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, eventualmente con distinzione delle diverse gestioni mutualistiche, con documentazione della condizione di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 c.c., tenuto conto in ogni caso della disposizione di cui 111 septies R.D. 30 marzo 1942 n. 318. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni, nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente art. 18 e sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a. a riserva legale, nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge, mai divisibile fra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 (dodici) della legge 16 Dicembre 1977 n. 904;

b. una quota pari al 3% (tre per cento) ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

c. ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci cooperatori, ai sensi e nei limiti contemplati dall'art. 7 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

d. ad eventuale remunerazione ai soci cooperatori e sovventori nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dalle leggi in materia per la sussistenza dei requisiti mutualistici, ragguagliata al capitale effettivamente versato;

e. la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'art. 19, mai divisibili tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 (dodici) della Legge 16 Dicembre 1977 n. 904.

L'Assemblea può altresì deliberare che, in deroga alle disposizioni dei precedenti commi, la totalità dei residui attivi, al netto della quota pari al 3% da devolversi ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, venga devoluta al fondo di riserva legale.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 21

Sono organi della Società:

1. l'Assemblea dei soci;
2. L'Organo amministrativo;
3. il Collegio dei Sindaci, se nominato;

DECISIONE DEI SOCI

Art. 22

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro appro-

vazione.

In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina e la revoca degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c. l'attribuzione di eventuali gettoni di presenza da corrispondersi all'organo amministrativo per l'attività svolta a favore della società;
- d. la nomina dei sindaci, del presidente del Collegio sindacale e del revisore, se la nomina è obbligatoria per legge o, comunque, se nominati;
- e. le modificazioni dello statuto;
- f. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g. le decisioni in merito al conferimento, cessione acquisto di azienda o ramo di azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società o impresa;
- h. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- i. l'approvazione dei regolamenti interni, compresi i regolamenti con cui vengono definiti la tipologia dei rapporti che si intendono attuare con i soci lavoratori, i relativi criteri, condizioni e modalità e i trattamenti economici, da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche statutarie;
- j. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori, dei Sindaci e dei soggetti incaricati del controllo contabile;
- k. la deliberazione sulla eventuale erogazione dei ristorni;
- l. la determinazione della misura della quota di partecipazione che dovrà essere sottoscritta dai soci;
- m. la deliberazione su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto o sottoposti al loro esame dagli amministratori;
- n. la delibera di emissione delle azioni dei soci sovventori;
- o. l'approvazione del Bilancio sociale in conformità alle Linee Guida come previsto dal D. Lgs. 112/2017.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dal successivo art. 23.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 23

L'Assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio italiano.

La convocazione dell'Assemblea è fatta mediante avviso affisso nella sede sociale e comunicato con lettera raccomandata, anche a mano, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali almeno 8 giorni prima dell'assemblea. Se la convocazione viene effettuata mediante posta elettronica, l'avviso deve essere inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato per iscritto dal socio alla società e annotato nel libro soci.

In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolar-

mente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e quando tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori e i sindaci, qualora questi ultimi siano stati nominati, non sono presenti, il presidente dell'assemblea dovrà inserire nel verbale che gli amministratori e i sindaci sono stati informati della riunione.

La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, e potrà contenere l'avviso della seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta, da tenersi in giorno diverso da quello indicato nella prima.

L'Assemblea è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei soci.

L'Assemblea, tanto in prima quanto in seconda convocazione, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sugli argomenti di cui alle lettere e), f), g) ed n) dell'art. 22 del presente statuto nonché sullo scioglimento e la liquidazione, per cui occorrerà il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Per le votazioni si procederà normalmente con voto palese o con altro sistema deliberato dall'Assemblea dei soci per le elezioni delle cariche sociali.

Art. 24

L'Assemblea dei soci ha luogo almeno una volta all'anno entro i 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 giorni, qualora sussistano le condizioni previste dalla legge.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale o da un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del totale dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Alle delibere che importano modificazione dell'atto costitutivo e di emissione delle azioni dei soci sovventori si applica l'art. 2436 c.c.

Art. 25

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni. Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il valore della quota posseduta.

Il socio può farsi rappresentare nelle Assemblee da un altro socio appartenente alla medesima categoria, non amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare **più di un altro socio**. Le deleghe devono essere menzionate nel verbale della Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Art. 26

L'Assemblea è presieduta da uno dei soci presenti, che assume le funzioni di Presidente dell'Assemblea, oppure dal rappresentante legale o, in mancanza, dal socio più anziano di età.

L'Assemblea nomina un Segretario e, quando occorrono, due o più

scrutatori.

Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale sottoscritto dal presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del presidente o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dall'assemblea dei soci, dal notaio.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 27

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o più membri.

La maggioranza del Consiglio di Amministrazione deve essere scelta tra i soci cooperatori. Ai soci sovventori può essere riservato un amministratore dalla delibera di emissione.

Gli amministratori durano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi; essi possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo è stato costituito.

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea dei soci al momento della nomina, il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e un Vicepresidente.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli amministratori. In tal caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 c.c. Non possono essere delegati, oltre le materie previste dall'art. 2381 c.c., i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Delle deliberazioni della seduta del Consiglio di Amministrazione si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal segretario, se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 28

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa, salvo le competenze attribuite dal presente statuto o dalla legge all'Assemblea dei soci.

Spetta pertanto, fra l'altro e a titolo esemplificativo, all'Organo amministrativo:

- a. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b. redigere i Bilanci;
- c. compilare i regolamenti previsti dallo Statuto che si rendano comunque utili o necessari per disciplinare la vita sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alle attività sociali; fra gli altri, vendere, acquistare, permutare beni o diritti mobiliari o immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa

quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione presso Istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto, e compiere qualsiasi operazione di banca e finanziaria in genere ivi compresa l'apertura di sovvenzioni o mutui sia ordinari che agevolati, sia per esigenze di cassa che per investimenti, sia con Enti di credito che con Istituti specifici per il credito sportivo e simili, concedendo tutte le garanzie, anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere; concorrere o indire gare di appalto per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti, munirsi dei permessi, delle autorizzazioni e di quant'altro necessario per l'esercizio delle sue attività;

e. conferire nei limiti di Legge procure, sia generali che speciali, ferme le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio di Amministrazione dal successivo articolo 32, nominare il Direttore determinandone le attribuzioni, i limiti di potere e la retribuzione;

f. assumere e licenziare il personale della Società fissandone le mansioni, le qualifiche e le retribuzioni;

g. deliberare l'adesione della Cooperativa a Società e ad organismi consortili ed associativi;

h. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;

i. deliberare l'eventuale variazione del tasso di interesse applicato sul prestito dei soci, nei limiti previsti dal regolamento relativo;

j. compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizione della Legge e dello Statuto, siano riservati all'Assemblea.

In occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, l'organo amministrativo relaziona sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 29

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente ogni qualvolta vi sia materia su cui deliberare, oppure su domanda di almeno un terzo dei consiglieri; il Consiglio si raduna sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia. La convocazione è fatta a mezzo lettera o email, appositamente comunicata dall'amministratore, da spedirsi non meno di 3 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di telegramma o fax o email in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi o il revisore, se nominati, ne siano informati almeno 1 giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono palesi.

Art. 30

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea dei soci che provvederà alla sostituzione definitiva.

Gli Amministratori nominati dall'Assemblea dei soci durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

Tuttavia, se la maggioranza degli amministratori rassegna le proprie dimissioni o, comunque, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio di amministrazione decade automaticamente e gli amministratori rimasti in carica provvedono a convocare d'urgenza l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio.

Il compenso annuale dell'organo amministrativo è determinato annualmente dall'Assemblea dei soci.

RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 31

La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi e in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il rappresentante legale è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo rilasciandone liberatorie quietanze.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice Presidente.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il Presidente può delegare i propri poteri al Vice Presidente e a membri del consiglio oppure con speciale procura, a dipendenti della Società.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 32

Ove si verificassero i presupposti di legge, di cui all'art. 2543, co. 1, c. la Cooperativa procede alla nomina del Collegio Sindacale, composto da 3 (tre) membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea. Il Presidente del Collegio è nominato all'Assemblea. L'Assemblea potrà comunque provvedere alla nomina del Collegio sindacale anche qualora ciò non sia obbligatorio per legge.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.

Art. 33

Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I Sindaci relazionano in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il Collegio sindacale a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere, anche indivi-

dualmente, ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserire nell'apposito libro.

Il Collegio sindacale esercita inoltre il controllo contabile della società, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

I soci, con apposita delibera assembleare, pur in assenza dei requisiti richiesti dall'art. 2543 c.c. possono in ogni momento nominare un Collegio sindacale o un revisore, determinandone competenze e poteri.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 34

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la società e ciascun socio ovvero tra i soci medesimi, in materia di recesso ed esclusione, nonché su questioni attinenti all'applicazione, esecuzione ed interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, nei regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi sociali e/o più in generale, nell'esercizio dell'attività sociale, purché concernenti diritti disponibili, dovranno essere preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione secondo le previsioni del Regolamento del Servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Modena, cui le parti si riportano, che deve essere esperito a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o comunque di piena conoscenza del provvedimento oggetto del reclamo.

Si conviene espressamente che ogni informazione relativa allo svolgimento della conciliazione, tra cui l'eventuale proposta del conciliatore e tutte le posizioni eventualmente assunte dalle parti rispetto ad essa sono assolutamente riservate e non potranno essere in alcun modo utilizzate nell'eventuale procedura avviata a seguito dell'insuccesso della conciliazione.

Il verbale di mancata conciliazione redatto dal conciliatore in caso di insuccesso della conciliazione darà atto unicamente dei nominativi delle parti intervenute e dell'insuccesso della conciliazione, senza fornire ulteriori elementi o dettagli in merito alla stessa. Il Regolamento del Servizio di conciliazione a cui si fa riferimento nella fattispecie prima menzionata è quello vigente al momento dell'avvio della procedura.

Ogni controversia non definita nei termini del citato Regolamento previsto al comma precedente sarà deferita alla decisione dell'Arbitro unico di cui al successivo art. 35, da esperirsi a pena di decadenza entro 30 giorni dalla data di comunicazione o comunque di conoscenza dell'esito negativo del tentativo di conciliazione.

Art. 35

L'Arbitro Unico è nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la cooperativa.

L'Arbitro deciderà in via rituale, secondo diritto, entro 90 giorni dalla nomina.

Il compenso dell'Arbitro e dei consulenti tecnici eventualmente nominati nonché le spese di procedura sono a carico della parte soccom-

bente, salvo diversa disposizione del lodo.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni in materia del D.Lgs. n. 5/2003.

TITOLO VIII SOCI SOVVENTORI

Art. 36

Ferme restando le disposizioni di cui al titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, nei limiti e secondo le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Possono essere ammessi quali soci sovventori le persone fisiche, le persone giuridiche, altri enti, società e soggetti diversi.

I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili, del valore di Euro 25,00.

Detti conferimenti costituiscono il Fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea dei soci in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

A tal fine il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito.

Decorso inutilmente il predetto termine il socio sarà libero di vendere all'acquirente indicato.

Art. 37

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con apposita deliberazione dell'Assemblea dei soci verbalizzata da notaio, con la quale devono essere stabiliti: l'importo complessivo dell'emissione;

- a) il diritto di partecipazione all'utile dell'esercizio e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti percentuali rispetto al dividendo assegnato ai soci cooperatori;
- b) l'eventuale esclusione della clausola di gradimento di cui al precedente art. 36 del presente statuto;
- c) l'eventuale esclusione o limitazione del diritto di opzione sulle azioni emesse, motivata dal Consiglio di amministrazione;
- d) le modalità di attribuzione del diritto di voto;
- e) le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal Consiglio di amministrazione.

A ciascun socio sovventore potrà essere attribuito un numero di voti

differenziato in relazione ai conferimenti apportati, mai superiore a 5, secondo quanto stabilito dalla delibera di emissione.

Nel caso in cui il socio cooperatore sia anche socio sovventore, lo stesso avrà diritto a un solo voto quale socio cooperatore.

Ai soci sovventori persone fisiche e ai rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche può essere riservata la nomina di almeno un amministratore e di un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci sovventori.

In caso di riduzione del capitale in conseguenza di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei soci sovventori, dopo la riduzione del capitale conferito dai soci cooperatori.

Inoltre, in caso di scioglimento della Cooperativa, alle azioni di sovvenzione spetta il diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore.

Art. 38

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile ai soci sovventori è attribuito il diritto di recesso quando sia decorso il periodo minimo di 3 anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso ovvero stabilire un periodo maggiore.

In questi casi, come nel caso di scioglimento della Cooperativa, il rimborso delle azioni dovrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi dell'art. 7, comma 2° della Legge 59/1992 e dopo avere detratto le eventuali perdite gravanti sul fondo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferibilità delle azioni.

TITOLO IX SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 39

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

Art. 40

In caso di scioglimento della Società l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale effettivamente versato dai soci, le eventuali attribuzioni a titolo di rivalutazione ai sensi dell'art. 7 della L. 59/92 o a titolo di ristorno, i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione previsti dall'art. 11 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

TITOLO X CLAUSOLE MUTUALISTICHE

Art. 41

La Cooperativa osserva, ai sensi dell'art. 2514 c.c., le seguenti clau-

sole mutualistiche:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci operatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

F.to: Bettini Romeo

" : Tomaso Vezzi Notaio - sigillo -.

Copia conforme all'originale su trentuno pagine.

Modena, lì

22 di 22